COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1979

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nei Paesi Bassi in conformità del titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(79/435/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [1], in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il 2 febbraio 1979 il governo olandese ha comunicato, conformemente al combinato disposto dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, la decisione della Fondazione per la gestione delle terre agricole del 19 dicembre 1978 concernente gli aiuti concessi alle zone svantaggiate ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione decide se, sotto il profilo della conformità delle comunicate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative alla direttiva 75/268/CEE ed in considerazione delle finalità della direttiva stessa e del necessario vincolo fra le diverse misure, ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le misure previste dalla decisione citata rispondono alle finalità ed alle condizioni della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione della Fondazione per la gestione delle terre agricole del 19 dicembre 1978, comunicata dal governo olandese e concernente gli aiuti concessi alle zone svantaggiate, risponde ai presupposti per una partecipazione finanziaria delle Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.